

## Il Vescovo emerito nell'istituzione episcopale

Chi è il Vescovo emerito? Quanti sono? Che cosa fanno? Cosa significa questa denominazione e che cosa la giustifica?...

Ecco delle domande che ognuno ha il diritto di porsi e alle quali io ho ricevuto il compito di rispondere in questo colloquio dedicato a "Il Vescovo meridionale nell'Italia repubblicana (1950-1990). Tra storia e memoria"<sup>1</sup>. Perché io ed a quale titolo? Non lo so. Senza dubbio per motivi di amicizia ed a motivo della mia reputazione - eccessiva - di "saper tutto". Forse anche per mancanza di uno specialista - tra tanti canonisti - disposti a farsene carico.

Ho, dunque, ceduto all'amicizia ed ho scoperto il soggetto. Conoscevo questo titolo, e conosco dei vescovi emeriti. È poco per una comunicazione scientifica. Ho rivolto perciò la mia indagine in due direzioni, la letteratura sull'argomento e, al di là del diritto, ciò che noi sociologi chiamiamo la popolazione interessata. Doppia sorpresa: l'assenza di qualsiasi bibliografia conosciuta e di repertorio (il presente studio sarà dunque il primo di questo genere?), ma anche la realtà vissuta dai vescovi che si trovano in questa posizione per il fatto dell'età. Una realtà fortemente diversificata dall'uno all'altro e, per alcuni, pesante da portare.

Non c'è da meravigliarsene. C'è finora poco da dire sul vescovo emerito perché questo istituto è recente, perché essi sono poco numerosi, perché è l'età del pensionamento in cui diminuiscono insieme l'attività e la visibilità. Un vescovo si ritira, un altro ne occupa la sede e prende il suo posto. Il successore relega un po' nell'ombra il suo predecessore. Ed è proprio qui che sorge il problema: che fare della propria vita quando non si è più in carica e, tuttavia, non cessa di crescere la speranza

---

\*Ecole des hautes études en sciences sociales di Parigi.

<sup>1</sup>Reggio di Calabria, 15-17 marzo 1966, attorno e in presenza di Mons. Aurelio Sorrentino, arcivescovo emerito della diocesi dal 1990. Gli Atti del colloquio sono in corso di pubblicazione. Anticipiamo qui questa relazione per l'attualità dell'argomento.

della vita? La vita ha sempre conosciuto le sue "età critiche", al punto che si dice: quella del pensionamento è un'altra. A 75 anni, un vescovo può non sentirsi sminuito, come avviene per molti pensionati, e non avvertire la vocazione a riposarsi. Ma, nello stesso tempo, egli deve sapere non far sentire il disagio della propria sostituzione. La discrezione è il primo dovere del vescovo emerito, specialmente se ha scelto di rimanere là dove ha esercitato il proprio ministero.

Il vescovo emerito ha dunque del tempo, quel tempo che si lamentava mancargli quando era in funzione: per alcuni, questo non sarà difficile, per altri, sarà meno evidente. Questione di personalità, d'ambiente, di circostanze. Ma il tempo è anche propizio alla riflessione: non c'è qualcosa d'incongruente in questo istituto dell'emeritato, senza precedente nella tradizione ecclesiastica? Il pensionamento è un'invenzione della società moderna. Nell'università, l'abbassamento progressivo dell'età di pensionamento non è avvenuto senza forti resistenze e sottili transazioni: adesso è entrata nel costume e certi professori apprezzano anche di potersi mettere anticipatamente in pensione per potersi dedicare più liberamente ai loro lavori personali.

L'istituzione episcopale ha seguito l'istituto universitario, che seguiva il movimento generale della società. È, per essa, un'autentica *novità* in una costellazione di novità di ogni genere, quando, dopo l'ultimo secolo - da Gregorio XVI a Pio X, passando per Leone XIII -, i papi sono d'accordo a deplorare "le novità profane di parole e di idee" che penetrano nella Chiesa: *non cose nuove, ma in modo nuovo*. Bisogna ricordare che fu questo il meccanismo della "crisi modernista"?

Difficile da vivere per alcuni, questa novità dell'emeritato episcopale non risulta evidente a canonisti e teologi, salvo la propensione a giustificare tutto. Essa pertanto si iscrive nella lunga durata di una evoluzione storica. In Francia, abbiamo celebrato lo scorso anno il XV centenario del battesimo di Clodoveo conferito dal vescovo di Reims, san Remigio, che morì nonagenario attorno all'anno 529, dopo un episcopato di più di 62 anni: *record* assoluto, sembra, di longevità episcopale. In questi tempi lontani, il vescovo era unito alla sua diocesi a vita, fino alla morte: era l'uomo di una sola sede.

Esiste oggi un'innegabile *carriera* episcopale con una grande



varietà di forme: di fronte a vescovi che occuperanno successivamente più sedi, un numero crescente di altri che non ne occuperanno alcuna e si contenteranno di un semplice titolo. Qual è dunque la fisionomia attuale dell'istituzione episcopale?

### 1. *La figura attuale dell'istituzione episcopale*

In un mondo di Stati in formazione e rivali, la Chiesa si era definita in rapporto ad essi - in termini di potere - per difendere la sua specificità e la sua superiorità, senza escludersi dal loro concerto. A loro imitazione, essa aveva accresciuto la sua centralizzazione che portava con sé una burocratizzazione. Il Codice del 1917 si riferisce al decreto di Graziano, alle decretali dei papi, alle tradizioni medievali. Quello del 1983, nello spirito del Vaticano II, reagisce a questa evoluzione ed a questo spirito - a beneficio di un "popolo di Dio" e dei *Christifideles* - ma se esso cancella le sue referenze, non capovolge il corso della storia; esso non può fare altro che modificarlo in una prospettiva a lungo termine in cui gli sfuggono i dati futuri.

Se la *liturgia* è memoria del tempo, la *gerarchia* è spartizione dello spazio (una diocesi, un vescovo); due forme di organizzazione sociale. Sulla dimensione delle diocesi la Chiesa non ha mai avuto una dottrina. È andata dalle semplici borgate al gigantismo unico di Mohiliev in Bielorussia: creata nel 1873, essa comprendeva quasi tutta la Russia e quasi l'intera Siberia. In compenso, la Chiesa non ha mai accettato i *vagantes*: vescovi nomadi, chierici girovaghi, monaci con la voglia di andare a spasso. I migranti - una specie in rapida espansione - cadono sotto la giurisdizione dell'Ordinario del luogo (tenendo conto dei diritti dei Patriarchi orientali).

Ogni vescovo deve dunque avere una sede permanente e localizzata, con giurisdizione territoriale secondo l'usanza latina, o personale quando il territorio è occupato da più riti alla maniera orientale. Questa fu ed è ancora la dottrina comune a Roma e a Costantinopoli. Un vescovo di nuova nomina riceve così un titolo episcopale ed un ufficio pastorale. Il titolo, è di diritto il capoluogo, dove egli ha la sua residenza e la sua cattedrale; l'ufficio è la diocesi con i suoi confini geografici e la popolazione che la abita. La diversità delle zone presso gli orientali, gli effetti dell'urbanizzazione un pò dappertutto hanno

un pò sconvolto queste usanze venerabili: ci sono state fusioni o smembramenti delle diocesi, discordanza in una medesima circoscrizione tra la sede dell'autorità religiosa e quella dell'autorità civile, che costringe il vescovo ad una specie di doppia residenza, ma il principio rimane salvo.

In compenso l'età contemporanea ha visto svilupparsi un modello inverso: vescovi senza incarico pastorale diretto, ma come tutti gli altri, che ricevono un titolo episcopale. Dove trovare questo titolo? *In partibus infidelium*, cioè non nei «paesi di missione» ancora da evangelizzare, posti sotto la giurisdizione immediata del Papa (che nomina dei vicari e dei prefetti apostolici), e dove, a suo tempo, basterà erigere delle nuove diocesi, ma nei paesi anticamente cristiani come l'Africa del Nord, l'Asia minore (l'attuale Turchia), il Medio-Oriente oggi islamizzato.

La testimonianza si è evoluta. Il 27 febbraio 1882, un decreto della S.C. di Propaganda (*De propaganda fide*) oggi «per l'evangelizzazione dei popoli» - confermata dalla lettera apostolica *In suprema* di Leone XIII (10 giugno 1882) -, sopprimeva la denominazione "*in partibus infidelium*"<sup>2</sup>. L'uso di questa espressione resisterà a lungo, fino al Vaticano II quando alcuni vescovi chiesero di nuovo la sua abolizione, andando ancora oltre<sup>3</sup>.

L'*Annuario pontificio* è pertanto chiaro, con le sue parti: la gerarchia cattolica e la curia romana. La gerarchia (presentata in ordine differente dal nuovo Codice), comprende il papa, il collegio dei cardinali, i patriarcati, poi la distinzione maggiore: «arcidiocesi e diocesi», «sedi titolari», dette anche (c. 376) vescovi diocesani (prima si diceva residenziali) e vescovi titolari (il titolo senza l'ufficio, in mancanza di fedeli, porta con sé la disponibilità per altre funzioni, molto diversificate). L'opinione pubblica non è sempre al corrente di questo linguaggio tecnico: per essa il vescovo titolare è, al contrario, spesso, quello che, "in titolo", occupa l'ufficio e una diocesi.

All'inizio del 1994, si contavano 2.330 sedi residenziali (di cui

---

<sup>2</sup>Devo questa precisazione storica a Mons. Bernard Franck, canonista (Metz).

<sup>3</sup>Lo si trova ancora nell'Annuario della Conferenza dei Vescovi di Francia, *L'Eglise catholique en France*. 1996.



219 *sedi vacanti*, quasi un decimo) e 1787 titolari (di cui 1055 in attività e 731 in pensione): ossia, fra i vescovi in esercizio, un titolare per due residenziali. Molto numerosa, la categoria dei titolari, ed anche molto composita: coadiutori dati alla sede (ma sempre di più, di data recente che però non ho potuto determinare, coadiutori con diritto di successione), ausiliari (con poteri e diritti più o meno estesi), pensionati (alcuni dei quali, ma non tutti, sono detti ormai *emeriti*); nunzi e dignitari della curia romana; vicari apostolici, ordinari militari, prelati territoriali, prelato personale dell'*Opus Dei*, etc. Ogni anno il papa crea nuove diocesi (20 nel 1994) e, per il resto, pone in lista diocesi scomparse. Questa categoria, stabilita sotto Pio XI nel 1933, registra 2025 sedi, di cui 240 sono al presente disponibili.

Ci vuole immaginazione. Così quando Pio XII ha dato alla Missione di Francia lo statuto di prelatura territoriale - il comune di Pontigny, prelevato dalla diocesi di Sens, al sud-est di Parigi -, col suo clero mobile a servizio di diocesi sguarnite: ne ha fatto la «diocesi» che ha più grande densità di preti incardinati per kilometro quadrato. (La cura di questa prelatura è generalmente affidata ad un vescovo diocesano che l'aiuta nel suo ufficio, o, in mancanza, ad un vescovo titolare). Così ancora, quando Giovanni Paolo II ha eretto per gli Armeni cattolici di Francia la sede residenziale di Santa Croce di Parigi, che non figura su nessuna carta geografica, anche se ha un indirizzo postale (in effetti la sua chiesa cattedrale è a Parigi). In compenso, in mancanza di base territoriale, un vescovo titolare viene posto a capo degli ordinariati militari (vescovo dell'esercito) che sono succeduti ai vicari militari (vicari dell'esercito) di quei paesi che ne hanno uno per convenzione con la Santa Sede. È anche il caso in Francia dell'esarcato degli Ucraini cattolici (in attesa di una soluzione come quella armena), ma anche, a Roma, della prelatura personale dell'*Opus Dei*.

È sempre più complicato. Ma cosa non è complicato? La vita è una complessità crescente, diceva Teilhard de Chardin. Essenziale è comprendere: a Roma si distingue benissimo tra titoli onorifici (la cui lista è stata fortemente semplificata) e, per esempio, titolo episcopale. Questo si riferisce ad una concezione della Chiesa, al suo radicamento nella durata, alla sua iscrizione nello spazio. Nessuna pratica amministrativa può ignorare o annullare questo fatto giuridico, anche

se il titolo è ridotto alla condizione di simbolo e, talvolta, giudicato trascurabile<sup>4</sup>.

## 2. *L'istituzione conciliare dell'emeritato episcopale*

L'aumento di numero delle sedi titolari occupate ha tre motivazioni: i bisogni della curia romana, la richiesta di aiuto da parte di vescovi diocesani, e soprattutto l'istituto del pensionamento episcopale (41% degli effettivi). Questa è la regola dopo il Vaticano II ed il Codice del 1983, ma nelle forme seguenti: i vescovi sono *pregati* di dimettersi, ed essi si dimettono senza che ci sia bisogno di imporglielo - salvo il caso di sanzioni canoniche, come avvenne per mons. Gaillot -. Così si esprime il par. 21 del Decreto *Christus Dominus* sull'ufficio pastorale dei vescovi (28 ottobre 1965):

Poiché il ministero pastorale dei vescovi riveste tanta importanza e comporta gravi responsabilità, si rivolge una calda preghiera ai Vescovi diocesani e a coloro che sono ad essi giuridicamente equiparati, perché, qualora per la troppo avanzata età o per altra grave ragione, diventassero meno atti a compiere il loro dovere, spontaneamente o dietro invito della competente autorità, rassegnino le dimissioni dal loro ufficio.

Il decreto aggiunge: «L'autorità competente, se accetta le dimissioni, provvederà sia ad un conveniente sostentamento ai rinunziatari, sia a riconoscere loro particolari diritti». Il limite di età sarà fissato a 75 anni per tutti. Nel 1970 Paolo VI ne aggiungerà uno proprio ai cardinali, dei quali aveva aumentato gradatamente il numero: 80 anni per partecipare ai conclavi ed essere elettore del prossimo papa.

Il Codice di Diritto Canonico del 1983 consacrerà i canoni 401 e 402 alla questione: «Il vescovo diocesano che abbia compiuto i settantacinque anni di età è invitato a presentare la rinuncia dell'ufficio al Sommo Pontefice, il quale provvederà, dopo aver valutato tutte le circostanze». Allo stesso modo colui che, per motivi di salute o altra ragione (ma «grave»), non è in grado di esercitare il suo ufficio, sen-

---

<sup>4</sup>In Francia, l'annuario precitato dà la lista dei «vescovi emeriti» senza indicazione della loro sede titolare riportata nell'*Annuario Pontificio*. Esso riferisce anche degli emeritati ignorati da quest'ultimo.



za che vi sia mai, al suo livello, cessazione automatica della funzione. Il can. 402 §1 precisa:

Il vescovo, la cui rinuncia all'ufficio sia stata accettata, mantiene il titolo di vescovo emerito della sua diocesi e, se lo desidera, può conservare l'abitazione nella stessa diocesi, a meno che in casi determinati, per speciali circostanze, la Sede Apostolica non provvederà diversamente.

L'emeritato non è riservato ai soli vescovi, ma non tutti i vescovi possono pretenderlo. Esso può essere conferito a tutto il clero che rinuncia al suo ufficio «a ragione del limite di età o per rinuncia anticipata» (can. 185). Esso è attribuito a titolo dell'ufficio precedentemente occupato: è il caso di un vescovo diocesano, ma non di un vescovo titolare. Si concepisce un nunzio emerito: rivestito dell'episcopato, come è diventata regola, egli conserva per tutta la vita la sede titolare ricevuta. Il vescovo diocesano diventa emerito della sua antica diocesi e riceve una sede titolare in cambio della sede residenziale. La sede titolare accompagna un ufficio, una funzione, un incarico in cui si distingue e nei quali può perdurare.

In compenso si osserva una straordinaria aggregazione intorno alla sede residenziale; il vescovo attuale, nel servizio della diocesi; il vecchio vescovo, diventato emerito<sup>3</sup>; il futuro vescovo, coadiutore con diritto di successione; ed anche gli ausiliari, riconosciuti "vescovi ausiliari emeriti" della diocesi alla quale si sono dedicati. Per diventare vescovo emerito bisogna essere stati in qualche modo a servizio autorizzato di una diocesi, e non semplicemente a disposizione della Chiesa universale o del romano pontifice.

Il Concilio aveva parlato di *dimissione*, ed è ancora il linguaggio corrente. Il Codice è tecnicamente più preciso (Can. 184-196). Esso parla di "perdita dell'ufficio ecclesiastico": sia essa automatica (fine del mandato o limite di età), temperata dal fatto che non diviene effettiva se non dopo l'accettazione notificata all'interessato dall'autorità; sia volontaria (per rinuncia o trasferimento ad altro ufficio); sia

---

<sup>3</sup>Nell'uso anteriore, il vescovo dimissionario riceveva una sede titolare o, in mancanza (quando l'allontanamento andava male), si contentava del titolo di «antico vescovo» della sua diocesi. Nel secolo passato, gli ausiliari preferivano si tenesse conto più del loro titolo che della loro funzione.

coercitiva (per deposizione imposta, revoca o privazione). In questa configurazione, i vescovi occupano una posizione singolare: essi non sfuggono al limite di età, ma spetta a loro di farlo valere<sup>6</sup>. Per il Codice, non è una dimissione forzata, ma una rinuncia *amichevole*: il vescovo offre, il papa accetta ciò che, in ogni caso, è ormai una regola giuridica.

I due canoni che riguardano questa rinuncia non sono un portento di espressione. In particolare, il dimissionario non conserva "il titolo di Vescovo emerito": egli perde la realtà della sua sede e riceve in compenso da una parte l'emeritato e dall'altra una sede titolare. Nulla è detto dei "diritti particolari" che il Vaticano II auspicava vedere loro riconosciuti dalla Santa Sede. Quanto alla loro sussistenza, che il Concilio affidava alla S. Sede, il Codice ne rimette la cura all'antica diocesi e, successivamente, alla Conferenza episcopale. Difatti, i vescovi emeriti cessano di appartenere, con voce deliberativa, alla Conferenza episcopale di cui erano membri, anche se possono assistere alle sue assemblee; l'attività e le decisioni di questa sono fondate nell'esercizio di una responsabilità pastorale. Lo stesso vale per i sinodi diocesani ed i sinodi dei vescovi. In compenso essi conservano il diritto ed il dovere di partecipare in pienezza ai concili ecumenici (can. 339, 1) o particolari (c. 443, 2): essi rimangono a vita membri del collegio episcopale. A questo titolo, disimpegnati dal loro ufficio, essi conservano la missione universale di ogni vescovo, in particolare "il servizio ecclesiale di preghiera e di offerta". Rimane loro inoltre piena libertà di svolgere un ministero pastorale secondo le loro disposizioni, le loro possibilità e le occorrenze, in accordo con i vescovi sul cui territorio si dispiega il loro zelo.

La questione assume poi una sua dimensione esistenziale in vista del numero in rapido aumento dei vescovi emeriti in Italia come in Francia, un pensionato per due attivi: più di 150 sul totale nei due

---

<sup>6</sup>Le medesime forme si trovano in Francia nell'alta funzione pubblica dove, all'età fatidica, si è «ammessi a far valere i propri diritti al pensionamento».

L'emeritato è un pò ciò che nell'esercito francese, per gli ufficiali generali che raggiungono l'età, si chiama la «seconda sezione dello stato maggiore».



paesi<sup>7</sup>, senza contare i vescovi missionari ritirati nella loro patria che meriterebbero uno studio particolare<sup>8</sup>.

A questo punto mancano due indagini dirette e comparative: dove essi vivono il loro pensionamento e come occupano il tempo? Come vivono interiormente la loro nuova collocazione sociale e che cosa ne pensano? In altri termini qual è la loro esperienza? Quali sono i loro problemi e le loro aspirazioni? Si avrebbe, senza alcun dubbio, una grande diversità di risposte secondo le persone e la loro situazione, ma anche secondo l'età, a misura che si fanno sentire i suoi pesi... e che essa favorisce il rientro in se stesso. Il pensionamento è diventato una legge generale della nostra società. Esso è volta a volta un istituto, un passaggio e uno stato: bisogna sapersi ritirare, sapersi preparare in tempo, sapersi in seguito adattare. Dal tempo di s. Ambrogio e s. Remigio, la figura e il ruolo del vescovo sono molto mutati. Essi cambiano sotto i nostri occhi come non hanno mai cessato di cambiare. È così, allo stesso tempo, l'intera istituzione episcopale che è in movimento. Questione grave: la riflessione - teologica e canonica - non è in ritardo sulla realtà? E più ancora non lo è forse l'immaginazione? *Inventare* il compito di un vescovo senza il potere del governo, in un mondo disattento all'ascolto, ecco una strada nel futuro per chi dispone del proprio tempo.

Nella chiesa cattolica, finora, solo il vescovo di Roma fa eccezione alla regola dell'emeritato: nessun limite di età si impone per lui. Egli rimane padrone della sua decisione. Molti lo sollecitano a piegarsi alla legge comune, spesso spinti da motivazione *ad personam* che non segue una riflessione più generale. Questa si muove almeno in due direzioni: in quale misura una rinuncia per limiti d'età e non soltanto per motivi di salute s'imporrebbe ai suoi successori? Quale incidenza essa avrebbe sui futuri conclavi?<sup>9</sup>. La storia conosce un solo

---

<sup>7</sup>La Conferenza dei Vescovi di Francia conta 103 «sedi» istituite, più un numero variabile di coadiutori ed ausiliari.

<sup>8</sup>Ragioni di salute o di clima obbligavano spesso i vescovi missionari a ritirarsi nella loro congregazione, aureolati da un grande prestigio al quale le diocesi sapevano fare ricorso, in particolare per l'amministrazione della confermazione.

<sup>9</sup>I cardinali, avvicinandosi l'età fatidica, cesserebbero di essere «papabili», ma quale sarebbe il margine desiderabile? La data dei conclavi diventerebbe prevedibile, favorendo speculazioni e intrighi.

esempio di papa «emerito»: s. Celestino V. Essa non conosce alcun esempio di papa infermo che sopravvive in una prolungata incapacità fisica, o addirittura mentale. La medicina moderna aumenta la plausibilità di questo rischio. La riflessione teologica e canonica ha una sua specificità: essa non può stabilire l'economia dei grandi problemi posti dalla società dove essa si evolve. Una dialettica del carattere episcopale e dell'ufficio pastorale.

*(Traduzione di Antonino Denisi)*